

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n. 093-2020

**DETERMINA**  
**nr. 59/Direttore Generale del 06.11.2020**

Oggetto: validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del **Comune di Pisa**.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. **1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. **2.2** La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono

eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

**4.3** Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. **4.5** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: **«6.1** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **6.2** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. **6.3** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. **6.4** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. **6.5** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. **6.6** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8

- *peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;*
- il primo ritenuto di pag.11
  - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
    - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
    - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
    - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] **«1.3** *Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4* *Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».*
- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] **«2.3** *Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4* *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».*

**TENUTO CONTO** che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
  - il *coefficiente di recupero di produttività* ( $Xa$ ), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
  - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* ( $QLa$ ), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi* ( $PGa$ ), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PGa$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QLa$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b>  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	<b>SCHEMA II</b>  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b>  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	<b>SCHEMA IV</b>  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che
  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
  - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ( $a-2$ ) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
  - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio ( $a-2$ ), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
    - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;

- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL,a che includono tra le altre:
  - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
  - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
  - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.



- La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su*

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
  - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
  - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
    - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
    - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
  - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDA in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL<sub>a</sub> include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi

d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;

- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo  $C_{192020}$  che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili ( $COV_{TV,2020}$ ) che per i costi fissi. ( $COV_{TF,2020}$ ) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ( $COS_{TV,2020}$ ) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente ( $RCND_{TV}$ ) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
  - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente  $C_{192020}$  valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie



specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate."

- che per l'anno 2020 il valore percentuale ( $p$ ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
  - che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."
- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale  $RCND_{TV}/r'$  e la quota annuale  $RCUTV,a$  di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale  $RCUTF,a$  di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente  $RCND_{TV}$ , relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

#### **ACCERTATO che**

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

#### **PRESO ATTO che nell'ATO Toscana Costa:**

- non si è ancora perfezionato l'*iter* per l'individuazione del Gestore unico per tutti e 100 i Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso vi opera una pluralità di gestori, con alcuni Comuni, la netta minoranza, che svolgono il Servizio r.u. in economia;

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
  - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
  - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

**PRESO ATTO** che, per effetto dell'art. 57 bis del DL n. 124/2019, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene inserito il seguente nuovo comma 683-bis: «*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

**VISTO** l'art. 107, c. 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: «4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

**VISTO** l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle tariffe TARI a quelle del bilancio di previsione il cui termine di approvazione è fissato entro il 31/07/2020;

**VISTA** la legge 17 luglio n. 77, che ha convertito con modifiche il DL 19 maggio 2020, n. 34, con la quale il termine di approvazione delle tariffe TARI 2020 da parte dei Consigli Comunali è stato prorogato al 30/09/2020;

**VISTO** ulteriormente che il termine di approvazione dei bilanci comunali è stato prorogato al 31/10/2020, prorogando allo stesso termine anche l'approvazione della TARI 2020;

**CONSIDERATO** che

- Il **Comune di Pisa** ha utilizzato la deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, approvando con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 10/07/2020 la TARI 2020 riproponendo le tariffe 2019;
- le Amministrazioni comunali che hanno utilizzato la suddetta deroga devono comunque approvare il PEF 2020 entro il 31/12/2020 in applicazione del MTR;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
GEOFOR S.p.A.	Comune di Pisa

**VISTO** che il Gestore **GEOFOR S.p.A.** ha trasmesso a mezzo p.e.c. a questo Ente la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020, operata per il Comune di Pisa, unico Comune servito e ricadente nell'ATO Toscana Costa
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante di rinuncia alla copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 3 della deliberazione Arera 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

**VISTO** che il **Comune di Pisa** ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020;
- il PEF 2020 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF elaborato sulla seguente proposta di valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC:

	Gestore	Comune
$X$ [0,1%-0,5%]	0,1%	0,1%
$QL$ [0%-2%]	2%	2%
$PG$ [0%-3%]	3%	3%
$C19_{2020}$ [0%-3%]	0%	0%
$b$ [0,3 - 0,6]	0,6	0,6
$\omega$ [0,1 - 0,4]	0,4	0,4
$r$ [1 - 4]	4	4
$\gamma_{1,a}$ [-0,25 / -0,06]	-0,25	-0,25
$\gamma_{2,a}$ [-0,20 / -0,03]	-0,2	-0,2
$\gamma_{3,a}$ [-0,05 / -0,01]	-0,05	-0,05

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante di rinuncia alla copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 3 della deliberazione Arera 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

- la dichiarazione di non inserimento nel PEF delle componenti di cui alla deliberazione ARERA n.238/2020/R/RIF;
- la comunicazione delle entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2020;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

**TENUTO CONTO** che per il **Comune di Pisa** risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2020 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:

il valore delle entrate tariffarie 2019 ( $T_{old2019}$ ) è pari a	30.469.517 €
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari a	6,60%
pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di	32.480.505 €

- il valore delle entrate tariffarie 2020 calcolato ai sensi del MTR è pari a:

Entrate tariffarie 2020 valore calcolato con MTR		
Gestore	Comune	Totali
22.649.920 €	8.965.946 €	31.615.866 €

- le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Comune stesso da valorizzare nel PEF sono pari a zero, come evidenziato nella tabella successiva:

Componente	Importo
$COV^{exp}_{TV,2020}$	-
$COV^{exp}_{TF,2020}$	-
$COS^{exp}_{TV,a}$	-

- il Gestore ed il Comune, visto il permanere dell'equilibrio economico finanziario, si sono avvalsi della possibilità di non coprire integralmente i costi, ai sensi dell'art. 1 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come indicato nella tabella successiva:

$TV_a$	Gestore	Comune	Totale
<i>CRT</i>	- €	- €	- €
<i>CTS</i>	- €	- €	- €
<i>CTR</i>	- €	- €	- €
<i>CRD</i>	- €	- €	- €
$COI^{exp}_{TV,a}$	- €	- €	- €
$b(AR_a)$	- €	- €	- €
$b(1 + \omega_a)AR_{CONAL,a}$	- €	189.027 €	<b>189.027 €</b>
$(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$	- €	122.758 €	<b>122.758 €</b>
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	- €	- €	- €
<b><math>\Sigma TV_a</math></b>	<b>- €</b>	<b>311.784 €</b>	<b>311.784 €</b>

$TF_a$	Gestore	Comune	Totale
<i>CSL</i>	- €	- €	- €
<i>CARC</i>			- €
<i>CGG</i>			- €
<i>CCD</i>			- €
<i>COAL</i>			- €
<i>AMM</i>	57.416 €		<b>57.416 €</b>
Costi d'uso proprietari (11.12)			- €
<i>Acc (Inflazionato)</i>			- €
<i>R (in tariffa)</i>	217.815 €	429.199 €	<b>647.014 €</b>
<i>RLIC</i>	130.135 €		<b>130.135 €</b>
$COI^{exp}_{TF}$			- €
$(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$			- €
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>			- €
<b><math>\Sigma TF_a</math></b>	<b>405.366 €</b>	<b>429.199 €</b>	<b>834.565 €</b>

- il valore definitivo delle entrate tariffarie 2020 (Tot. PEF) è conseguentemente pari a:

Entrate tariffarie 2020			
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	22.649.920 €	8.965.946 €	<b>31.615.866 €</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	405.366 €	740.983 €	1.146.349 €
<b>valore MTR rimodulato</b>	<b>22.244.554 €</b>	<b>8.224.962 €</b>	<b>30.469.517 €</b>
$RCND_{TV}$			-
<b>TOTALE PEF 2020</b>			<b>30.469.517 €</b>

#### PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2020 ( $\Sigma T_a$ ) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella tabella successiva:



il valore delle entrate tariffarie 2019 (T <sub>old</sub> 2019) è pari a	30.469.517 €
il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive	30.469.517 €
variazione % (2020 su 2019)	0,00%

- che pertanto la suddetta variazione risulta rispettosa del limite di crescita del MTR come sopra evidenziato;

**DATO CONTO** che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

**DATO CONTO altresì** che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state sottratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2020 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti: a) Attività di validazione svolta; b) Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; c) Costi operativi incentivanti; d) Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; e) Focus sulla gradualità per le annualità 2018; f) Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing; g) Scelta degli ulteriori parametri

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di Pisa** nell'ammontare complessivo di **euro 30.469.517**.

**VISTO** l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone:

- che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono: a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo allegato al MTR; b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR; c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR; d) la delibera di approvazione del PEF e (ove disponibili) dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

- che gli atti, i dati e la documentazione suddetti vengano trasmessi tramite apposita procedura resa disponibile via *extranet*, con compilazione di maschere *web* e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito.

### DETERMINA

- 1) Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore **GEOFOR S.p.A.** e dal **Comune di Pisa**;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 3) Di approvare il PEF 2020 del **Comune di Pisa**, redatto secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le entrate tariffarie 2020 ( $\Sigma T_{2020}$ ) ammontano complessivamente a **euro 30.469.517**, dando atto che:
  - ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;
  - il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui all'art. 3 del MTR, è così composto:

$\Sigma TV_{2020}$ totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di <b>costo variabile</b>	<b>15.163.802 €</b>
$\Sigma TF_{2020}$ totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di <b>costo fisso</b>	<b>15.305.715 €</b>
<b>Totale PEF 2020</b>	<b>30.469.517 €</b>

- 4) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2020, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

	<b>Gestore</b>	<b>Comune</b>
$X$ [0,1%-0,5%]	0,1%	0,1%
$QL$ [0%-2%]	2%	2%
$PG$ [0%-3%]	3%	3%
$C19_{2020}$ [0%-3%]	0%	0%
$b$ [0,3 - 0,6]	0,6	0,6
$\omega$ [0,1 - 0,4]	0,4	0,4
$r$ [1 - 4]	4	4

$\gamma_{1,a}$ [-0,25 / -0,06]	-0,25	-0,25
$\gamma_{2,a}$ [-0,20 / -0,03]	-0,2	-0,2
$\gamma_{3,a}$ [-0,05 / -0,01]	-0,05	-0,05

- 6) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a  $X$ ,  $QL$ ,  $PG$  e  $C19_{2020}$ , scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle dell'anno 2019, così come stabilito dall'art. 4 del MTR, risulta quantificabile per il Comune (ambito tariffario) in esame nel valore massimo ammissibile dell'**6,6%**;
- 7) Di dare atto che la percentuale effettiva di variazione del PEF 2020 rispetto al 2019 risulta per il Comune (ambito tariffario) in argomento pari allo **0%** e quindi entro il limite di crescita ammissibile;
- 8) Di dare atto che dal totale dei costi del PEF si dovranno sottrarre le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2020, secondo i valori forniti dal Comune e di seguito indicati:

<b>Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020</b>	
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;	69.000,00 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;	- €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie;	- €
<b>Totale a detrarre</b>	<b>69.000,00 €</b>

- 9) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Pisa** per le deliberazioni conseguenti;
- 10) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 11) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale  
Dr. Franco Borchì (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

## ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di Pisa		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	1.945.928	-	1.945.928
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	5.810.228	-	5.810.228
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	3.704.604	-	3.704.604
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	9.622.845	-	9.622.845
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	689.672	-	689.672
Fattore di Sharing – b	E	0,6	0,6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	413.803	-	413.803
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	-	1.181.416	1.181.416
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	-	992.390	992.390
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G	5.971.888	1.951.209	7.923.096
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,5	0,5	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	746.486	243.901	990.387
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	2.130.771	2.130.771
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>21.416.288</b>	<b>1.382.282</b>	<b>22.798.571</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	-	4.113.529	4.113.529
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	-	1.475.384	1.475.384
Costi generali di gestione - CGG	G	1.194.420	304.466	1.498.886
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COal	G	121.127	51.853	172.981
Costi comuni – CC	C	1.315.547	1.831.703	3.147.250
Ammortamenti - Amm	G	456.158	-	456.158
Accantonamenti - Acc	G	-	904.706	904.706
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	904.706	904.706
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	217.815	429.199	647.014
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>IIC</sub>	G	130.135	-	130.135
Costi d'uso del capitale - CK	C	804.108	1.333.905	2.138.014
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G	- 7.088.189	- 969.146	- 8.057.335
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,5	0,5	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	- 886.024	- 121.143	- 1.007.167
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	-	425.669	425.669
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>1.233.632</b>	<b>7.583.663</b>	<b>8.817.295</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	405.366	740.983	1.146.349
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>	<b>22.244.554</b>	<b>8.224.962</b>	<b>30.469.517</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	69.000	69.000

<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– $COV_{TV}^{EXP}$	facoltativo	-	-	-	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– $COS_{TV}^{EXP}$	facoltativo	-	-	-	
$\Sigma TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	21.416.288	1.382.282	22.798.571	
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– $COV_{TF}^{EXP}$	facoltativo	-	-	-	
$\Sigma TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	1.233.632	7.583.663	8.817.295	
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub> )	C	22.244.554	8.224.962	30.469.517	
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>					
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			-	
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio RCND <sub>TV</sub>	C			30.469.517	
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
% rd	G			62,5%	
$q_{a-2}$	G	66.318	66.318		
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	33,53 €cent/kg	11,68 €cent/kg		
fabbisogno standard €cent/kg	E			36,22 €cent/kg	
costo medio settore €cent/kg	E				
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$	E	-0,25	-0,25	-0,25	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	E	-0,2	-0,2	-0,2	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	E	-0,05	-0,05	-0,05	
Totale $\gamma$	C	-0,5	-0,5	-0,5	
Coefficiente di gradualità (1+ $\gamma$ )	C	0,5	0,5	0,5	
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$rpi_a$	MTR			1,7%	
coefficiente di recupero di produttività - $X_a$	E			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	E			2%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	E			3%	
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			0%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - $p$	C			6,6%	
(1+p)	C			1,066	
$\Sigma T_a$	C			30.469.517	
$\Sigma TV_{a-1}$	E			12.636.502	
$\Sigma TF_{a-1}$	E			17.833.015	
$\Sigma T_{a-1}$	C			30.469.517	
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,0000	
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			30.469.517	
delta ( $\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$ )	C			-	
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
riclassifica $TV_a$	E			15.163.802	
riclassifica $TF_a$	E			15.305.715	
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-	



## ALLEGATO B

### Relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF

**AMBITO TARIFFARIO: PISA**

#### **1 Premessa**

#### **2 Relazione di accompagnamento al PEF -**

2.1 Relazione predisposta dal gestore

2.2 Relazione predisposta dal Comune

#### **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito forniti dal gestore**

#### **4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

4.1 Attività di validazione svolta

4.3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.4 Costi operativi incentivanti

4.5 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.6 Focus sulla gradualità per le annualità 2018

4.7 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

4.8 Scelta degli ulteriori parametri

## 1. Premessa

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano economico e finanziario (PEF) dell'anno 2020 per il servizio integrato dei rifiuti relativamente al **Comune di Pisa** in applicazione del MTR, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del MTR stesso.

Nell'ATO Toscana Costa, che si estende nelle 4 province toscane di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e comprende 100 Comuni, al momento non è stato ancora individuato un Gestore unico e conseguentemente in esso vi opera ancora una pluralità di gestori, con la stragrande maggioranza dei Comuni che mantengono "il servizio di riscossione delle tariffe e rapporti con l'utenza" e che, in casi limitati, gestiscono in economia l'intero Servizio integratore r.u.

Nell'ATO Toscana Costa i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n. 02/DRIF/2020,

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, "i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR." In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l'obiettivo di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2020 del ciclo integrato dei rifiuti.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" nei capitoli n. 2 ("Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore" e nel capitolo) e n. 3 ("Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore"), si rimanda integralmente ai documenti:

- Relazione d'accompagnamento trasmessa da GEOFOR S.p.A., Gestore del servizio presso il Comune in esame, **allegato 1** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Relazione d'accompagnamento trasmessa dal Comune, **allegato 2** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel quarto capitolo si riportano, coerentemente con le indicazioni dell'art. 6.4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, le "pertinenti determinazioni" assunte dall'Ente Territorialmente competente ai fini della determinazione del PEF 2020 per il Comune in esame.

Relativamente allo schema tipo del PEF del Comune, occorre specificare che:

- è stato utilizzato lo “schema tipo del PEF” di cui all’Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- ai fini della valorizzazione delle componenti tariffarie riportate nel PEF, è stato utilizzato il *tool* di calcolo messo a disposizione dall’ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito), condividendo le linee interpretative all’applicazione del MTR in esso contenute (ad esempio, utilizzo delle vite utili regolatorie e non del fondo d’ammortamento contabile per i cespiti dell’anno 2018, possibilità di valorizzare parametri di benchmark e di efficienza diversi tra i diversi gestori, e altro).

## **2. Relazione di accompagnamento ai PEF**

### **2.1 Relazione predisposta dal gestore**

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva del territorio servito e delle relative attività svolte dal gestore, così come delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 1.

Il documento predisposto dal Gestore, redatto secondo specifiche linee guida determinate dall’ATO sulla base dello schema di relazione di cui alla Appendice 2 dell’Allegato A alla delibera 443/2019, riporta nel dettaglio le quadrature fra i dati di bilancio e la riclassificazione ai fini del calcolo tariffario (componenti di costo ex d.p.r. 158/1999 secondo i nuovi “perimetri” definiti dal MTR).

Utilizzando gli specifici prospetti di raccolta dati predisposti dall’ATO proprio ai fini delle verifiche con le scritture contabili obbligatorie, come previsto dalla regolazione, il Gestore riporta tutti gli elementi che guidano e facilitano la successiva attività di validazione svolta dall’ATO.

### **2.2 Relazione predisposta dal Comune.**

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva delle attività svolte dal Comune e delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 2.

In questo caso il riscontro diretto con le scritture contabili obbligatorie riveste natura più complessa e non sistematizzabile come nel caso delle aziende con bilanci di tipo civilistico.

Pertanto nella relazione del Comune, predisposta anche in questo caso secondo specifiche linee guida determinate dall’ATO sulla base dello schema di relazione di cui alla Appendice 2 dell’Allegato A alla delibera 443/2019, sono riportati gli specifici riferimenti alla documentazione ufficiale utilizzata per valorizzare i dati riportati nello specifico file di raccolta dati; in tal modo l’attività di validazione svolta dall’ATO sulla documentazione prodotta è stata facilitata per quanto riguarda l’effettivo riscontro documentale.

## **3. Dati relativi alla gestione dell’ambito forniti dal gestore**

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo “schema tipo di relazione d’accompagnamento” di cui all’Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF (“Dati relativi alla gestione

dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore"), si rimanda agli allegati indicati nel precedente capitolo 2.

#### **4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

##### **4.1 Attività di validazione svolta**

Come sopra ricordato, l'attività di validazione dei dati prodotti da Gestore e Comune è stata resa più agevole attraverso la predisposizione di appositi file excel appositamente predisposti dall'ATO con il supporto di ANEA.

Le "uscite" di verifica e quadratura fra dati di bilancio e dati tariffari sono riportate nelle relazioni di cui al precedente capitolo 2 e sono state verificate e validate con l'ausilio della documentazione trasmessa da Gestore e Comune (richiamata esplicitamente nelle premesse alle rispettive relazioni).

Dai suddetti Soggetti sono stati altresì acquisiti i documenti di bilancio e gli ulteriori atti a sostegno dei conti dichiarati.

Su tali voci di costo, di cui il legale rappresentante del Gestore ne ha attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, si è proceduto a verificare:

- a) la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

##### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN). Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: <math>PG_a=0</math> <math>QL_a = 0</math></p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: <math>PG_a \leq 3\%</math> <math>QL_a = 0</math></p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: <math>PG_a=0</math> <math>QL_a \leq 2\%</math></p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: <math>PG_a \leq 3\%</math> <math>QL_a \leq 2\%</math></p>

Per la valorizzazione dei QL e PG si è optato per il valore massimo con le seguenti motivazioni, richiamate dalla relazione del gestore: *“il 2020 è l’anno nel quale si procede ad internalizzare tutti i servizi di raccolta e di igiene ambientale svolti da soggetti terzi in appalto (dal 01/01 i servizi dell’area pisana, dal 01/05 i servizi dell’area Valdera.). Tale operazione è strategica, anche per la qualità del servizio, ed aumenterà considerevolmente su tutti i Comuni il perimetro che Geofor gestirà direttamente, con proprio personale. Tale operazione di portata storica, comporta che Geofor dai 281 dipendenti al 31.12.2018, passerà nel corso dell’anno 2020 ad avere più di 600 dipendenti. La gestione dei servizi di raccolta, pertanto, sarà diretta con proprio personale con conseguente miglioramento della qualità del servizio come (...).*

*Si aggiunge, inoltre, che nel corso dell’anno 2020, sarà avviato il nuovo impianto di trattamento anaerobico dell’organico, che darà a Geofor la possibilità di aumentare il perimetro gestionale in merito al trattamento e recupero dei rifiuti organici prodotti dall’intero bacino servito. L’apporto di tale impianto permetterà a Geofor di trattare, oltre a 4.000 ton. di sfalci e potature, le circa 40.000 ton. di rifiuti organici prodotti in un anno, dai Comuni serviti, senza ricorrere a impianti terzi.”*

Considerando, inoltre, che, ai fini della determinazione del parametro  $\rho$ , l’ente territorialmente competente ha attribuito valore zero al coefficiente  $C_{19_{2020}}$ , peraltro utilizzabile, ai sensi della 238/2020/R/RIF, art.2, comma 3, tra un valore compreso tra lo 0% e il 3%;

Considerato ulteriormente che al coefficiente di recupero della produttività ( $X_a$ ) è stato attribuito per l’anno 2020 il seguente valore 0,1% nell’intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%]

Con le seguenti motivazioni: il cambio di metodo tariffario introdotto dal MTR, intervenuto in un contesto di complessivo riordino delle gestioni a livello di ambito, ha indotto ad intervenire prudenzialmente sul recupero di produttività per non ingenerare possibili disequilibri nelle gestioni, anche tenendo conto del complesso delle leve attivate dall’ATO; al momento che il sistema sarà stabilizzato potranno essere valutati anche coefficienti di recupero di produttività più spinti.



Il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto alle entrate tariffarie 2019 è per l'ambito tariffario in argomento pari:

Parametro $\rho$ Anno 2020	Comune di Pisa
$rpi$	1,70%
$X$ [0,1% - 0,5%]	0,10%
$QL$ [0% - 2%]	2,00%
$PG$ [0% - 3%]	3,00%
$C192020$ [0% - 3%]	0,00%
$\rho$	<b>6,60%</b>

Considerato che per l'ambito tariffario in argomento risulta che:

$T^{old}_{2019}$	<b>30.469.517 €</b>
$\Sigma T_a$	<b>30.469.517 €</b>
variazione 2020 su 2019	<b>0,00%</b>

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è compatibile con il limite di crescita ammissibile.

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti sull'ambito tariffario non sono state valorizzate per l'anno 2020 le componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il presente ambito tariffario non si registra il superamento del limite di crescita ammissibile quantificato nel precedente paragrafo.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018

Tenuto conto dei valori seguenti:

<b><math>CUEff_{a-2}</math></b>	<b>2018</b>
$\Sigma TV_{a-2}^{old}$ (IVA Inclusa)	13.172.333
$\Sigma TF_{a-2}^{old}$ (IVA Inclusa)	16.811.501
$q_{a-2}$	66.318
<b><math>CUEff_{a-2}</math></b>	<b>452,12</b>

<b>Benchmark</b>	<b>2018</b>
<b>Comune di Pisa</b>	<b>362,15</b>

<b><math>RC_a</math></b>	<b>Gestore</b>	<b>Comune</b>	<b>Tot</b>
$RC_{TV,a}$	5.971.888 €	1.951.209 €	7.923.096 €
$RC_{TF,a}$	-7.088.189 €	-969.146 €	-8.057.335 €
<b><math>RC_a</math></b>	<b>-1.116.301 €</b>	<b>982.062 €</b>	<b>-134.239 €</b>

Da cui emerge che:

COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	Si
COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	No
$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	No
$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} \leq 0$	Si

Considerato che i parametri  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  sono determinati all'interno degli intervalli di cui alla tabella seguente:

		<b>COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO</b>	
		$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

		<b>COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO</b>	
		$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Per l'ambito tariffario in esame le possibilità di scelta dei parametri  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  ricadono nei seguenti intervalli:

INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Per l'ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  i seguenti valori:

Coefficiente 2020	Gestore	Comune
$\gamma_{1,a}$	-0.25	-0.25
$\gamma_{2,a}$	-0.2	-0.2
$\gamma_{3,a}$	-0.05	-0.05
$\gamma_a$	<b>-0.5</b>	<b>-0.5</b>

Quanto alla scelta dei valori  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  si è inteso accettare i valori proposti dal Gestore e dal Comune che, rispetto all'intervallo, sono stati adottati nel loro valore minimo, al fine di minimizzare l'impatto del valore del conguaglio sulla tariffa.

Sulla base dei valori  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  sopra indicati si ottiene che il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  assume il seguente valore:

	Gestore	Comune
$(1 + \gamma_a)$	0.5	0.5

Ai sensi dell'art. 16 del MTR per l'anno 2020 la determinazione dei conguagli relativi alla annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti  $RC_{TV,a}$  e  $RC_{TF,a}$ , determinata ai sensi dell'art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato.

Inoltre per la determinazione del conguaglio l'ETC deve anche esprimere la scelta riguardo al valore  $r$ , che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio: tale valore va da un minimo di una rata e fino a un massimo di 4. Per l'ambito tariffario in argomento si è ritenuto effettuare la scelta indicata nella tabella successiva che riassume la quantificazione delle componenti a conguaglio:

	Gestore	Comune	Totale
Componente a congruaggio costi variabili– $RC_{TV}$	5.971.888 €	1.951.209 €	7.923.096 €
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,50	0,50	
Rateizzazione $r$	4	4	
Componente a congruaggio costi variabili – $(1+y)RC_{TV}/r$ - Calcolata da MTR	746.486 €	243.901 €	990.387 €
Componente a congruaggio costi fissi– $RC_{TF}$	- 7.088.189 €	- 969.146 €	- 8.057.335 €
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,50	0,50	
Rateizzazione $r$	4	4	
Componente a congruaggio costi fissi – $(1+y)RC_{TF}/r$ - Calcolata da MTR	- 886.024 €	- 121.143 €	- 1.007.167 €

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti nell'ambito tariffario in esame risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o energia:

	Gestore	Comune	Totale
$AR_a$	689.672	-	689.672
$AR_{CONAL,a}$		1.181.416	1.181.416

Questo ETC ritiene di quantificare i fattori di *sharing* come segue, optando per il valore massimo a favore della tariffa nell'ottica di contenere l'aumento tariffario conseguente al cambio di metodo di calcolo.

	Min.	Scelta	Max
$b$ [0,3 - 0,6]	0,3	0,6	0,6
$\omega$ [0,1 - 0,4]	0,1	0,4	0,4

Dalla suddetta scelta si ottengono i seguenti valori da inserire nel PEF dell'ambito tariffario in esame:

	Gestore	Comune	Totale
$AR_a$	689.672	-	689.672
$b$ [0,3 - 0,6]	0,60	0,60	
Ricavi non riconosciuti e portati indetrazione dei costi nel PEF	413.803	-	413.803
Ricavi riconosciuti al Gestore	275.869	-	275.869
$AR_{CONAL,a}$		1.181.416	1.181.416
$\omega$ [0,1 - 0,4]	0,40	0,40	
$b(1 + \omega)$	0,84	0,84	
Ricavi non riconosciuti e portati indetrazione dei costi nel PEF	-	992.390	992.390
Ricavi riconosciuti al Gestore	-	189.027	189.027

#### 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

L'Autorità con delibera 57/2020/R/RIF ha fornito alcuni chiarimenti circa le semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria.

In particolare al comma 1.3 stabilisce che *"laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti"*.

Per l'Ambito tariffario in argomento, sia il Gestore che il Comune hanno indicato costi cui ritengono di poter rinunciare, portandoli in detrazione ai sensi del c.4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF come evidenziato nelle tabelle successive:

$TV_a$	Gestore	Comune	Totale
$CRT$	- €	- €	- €
$CTS$	- €	- €	- €
$CTR$	- €	- €	- €
$CRD$	- €	- €	- €
$COI^{exp}_{TV,a}$	- €	- €	- €
$b(AR_a)$	- €	- €	- €
$b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$	- €	189.027 €	<b>189.027 €</b>
$(1 + \gamma_a)RC_{TV,a}/r$	- €	122.758 €	<b>122.758 €</b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	- €	- €	- €
$\Sigma TV_a$	- €	311.784 €	<b>311.784 €</b>

$TF_a$	Gestore	Comune	Totale
$CSL$	- €	- €	- €
$CARC$			- €
$CGG$			- €
$CCD$			- €
$COAL$			- €
$AMM$	57.416 €		<b>57.416 €</b>
Costi d'uso proprietari (11.12)			- €
Acc (Inflazionato)			- €
$R$ (in tariffa)	217.815 €	429.199 €	<b>647.014 €</b>
$RLIC$	130.135 €		<b>130.135 €</b>
$COI^{exp}_{TF}$			- €
$(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$			- €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte			- €
$\Sigma TF_a$	405.366 €	429.199 €	<b>834.565 €</b>



L'Autorità con delibera 238/2020/R/RIF ha fornito all'ETC la possibilità di determinare, ai fini della quantificazione del totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, la componente ( $RCND_{TV}$ ) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;

In relazione alla suddetta possibilità questo ETC non ha valorizzato la componente  $RCND_{TV}$  avendo preso atto dell'intenzione del Comune di non volerla valorizzare.

Pertanto il valore definitivo delle entrate tariffarie 2020 è pari a:

	Entrate tariffarie 2020		
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	22.649.920 €	8.965.946 €	31.615.866 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	405.366 €	740.983 €	1.146.349 €
<b>valore MTR rimodulato</b>	<b>22.244.554 €</b>	<b>8.224.962 €</b>	<b>30.469.517 €</b>
$RCND_{TV}$	-		
	<b>TOTALE PEF 2020</b>		<b>30.469.517 €</b>

Si evidenzia, infine, che dal totale dei costi del PEF 2020 si dovranno sottrarre le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi forniti dal Comune e riportati nella successiva tabella:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;	69.000,00 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;	
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie;	- €
<b>Totale a detrarre</b>	<b>69.000,00 €</b>

**DETERMINA**  
**nr. 59-DG del 06.11.2020**

Oggetto: validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del **Comune di Pisa**.

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi degli artt.49 e 147 *bis* del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 06.11.2020

IL DIRIGENTE  
Michele Francesco Pinotti (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione a decorrere dal **06.11.2020** viene posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanacosta.it](http://www.atotoscanacosta.it) – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE  
Dott. Michele Francesco Pinotti (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

---